

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà
Titolo II - Della proprietà

Art. 878 Muro di cinta.

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'[articolo 873](#). Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.